

## TEATRO STABILE DI BOLZANO

PRD 001/22.

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CORRUZIONE O DI ALTRE IRREGOLARITA'/ILLECITI E MECCANISMO DI TUTELA PER IL SOGGETTO SEGNALANTE (c.d. Whistleblowing policy).

Rev. 03 del 20.06.2023

\*\*\*

### Indice

- 1. Introduzione e definizione degli ambiti. Premesse.**
- 2. Obiettivi**
- 3. Segnalazioni ricevibili**
  - 3.1 Elementi e caratteristiche delle segnalazioni**
  - 3.2 Elementi e caratteristiche delle segnalazioni ammissibili**
- 4. Procedura principale**
- 5. Procedura secondaria al di fuori delle tutele di cui all'art. 54bis nonché per le violazioni al MOG o relative ad illeciti a tali fini comunque rilevanti.**
- 6. Casi particolari e correttivi**

\*\*\*

### 1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONE DEGLI AMBITI. PREMESSE.

La materia della tutela del Whistleblowing, ha conosciuto un'evoluzione normativa particolarmente vivace, sensibile sia alle esigenze di uniformità degli standard europei che, di converso, dall'affaticamento della macchina pubblica nazionale.

Ebbene, successivamente ad un intervento tampone dell'ANAC che ha colmato un iniziale gap normativo segnato dal ritardo dell'ordinamento italiano nel recepire ed attuare la direttiva UE 2019/1937 e pedissequa legge delega n. 53/2021, il legislatore nazionale è intervenuto definitivamente con il **d. lgs. 24/2023** che ha da un lato confermato alcune misure e strategie *medio tempore* attuate, dall'altro introdotto elementi di innovatività rispetto alla disciplina precedente alla luce dei quali si rende necessaria la revisione dell'attuale procedura in essere presso TSB.

Giova premettere che l'aspetto più interessante della riforma è la previsione di un sistema sanzionatorio applicabile nei casi in cui l'ente non si sia correttamente conformato alla disciplina in commento la cui irrogazione rientra tra le prerogative esclusive di ANAC.

\*\*\*

## 2. OBIETTIVI.

TSB adotta una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni relative a condotte illegali o irregolari, che al contempo apporti la miglior tutela per il segnalante, ma anche il perseguimento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento societario contro la *mala gestio* in ottica partecipativa e dialogata.

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano alle segnalazioni provenienti da tutti i soggetti operanti a qualsiasi titolo in e per TSB, ivi compresi coloro i quali collaborino con l'ente stesso o che ricoprano cariche presso organi istituzionali, nonché alle eventuali medesime segnalazioni provenienti da soggetti terzi della comunità locale.

In particolare, il novero dei soggetti coperti dalle tutele del decreto in commento risulta ampliato per garantire la più ampia copertura possibile alla disciplina che, dunque, riguarda: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato, azionisti (persone fisiche), persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Di particolare importanza è l'estensione delle tutele a soggetti che, pur essendo diversi dal segnalante potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Tra tali soggetti si annoverano: **facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; **persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante**, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono **legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, **enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Sul piano della natura delle violazioni divengono rilevanti non solo le violazioni normative in ambito civile, amministrativo e di cui al d. lgs. 231/01, ma anche **illeciti contabili, violazioni del diritto UE a tutela di interessi fiscali e concorrenziali dell'Unione.**

**Quindi a differenza della disciplina precedente non possono essere segnalate le "irregolarità" anche se esse conservano rilevanza come indici sintomatici di vere e proprie violazioni normative.**

All'OdV è affidata l'attuazione delle misure ivi previste, nonché l'iniziativa per la proposta al Consiglio di Amministrazione di modifiche e/o integrazioni, che si rendessero necessarie per la realizzazione degli obiettivi prima esposti.

\*\*\*

### 3. SEGNALAZIONI RICEVIBILI

Ai fini del presente testo con il termine "segnalazione" si intende qualsiasi "comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni (comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato<sup>1</sup>)".

Le segnalazioni possono essere interne o esterne: le prime coincidono con qualsiasi comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna a norma dell'art.4 decreto 24/23 (vedi *infra*); le seconde, invece, con qualsiasi comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna a norma dell'art.7 decreto 24/23 (vedi *infra*).

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza

\*\*\*

---

<sup>1</sup> Catalogo di violazioni art. 2, d. lgs. 24/2023: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati.

### 3.1 CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE.

La segnalazione è considerata inammissibile per:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione e sussistenza di un interesse personale del segnalante esclusivo (lamentele di carattere personale come contestazioni, rivendicazioni e/o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro anche con superiori a meno che non esse non siano univocamente ricollegabili alla violazione di regole procedurali interni che siano a loro volta indice di una disfunzione della PA);
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

Nei suddetti casi il preposto procede all'archiviazione che viene comunicata al whistleblower, salvo richiesta di eventuali elementi integrativi, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante vi consenta.

\*\*\*

### 3.2 ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI AMMISSIBILI.

Presupposto di valutazione della segnalazione è che sia riscontrabile l'interesse all'integrità della PA diverso quindi dall'interesse privato o da un generico interesse pubblico: la valutazione va effettuata caso per caso dando adeguato rilievo agli elementi che emergono dalla segnalazione stessa.

A mero titolo di esempio e senza pretesa di esaustività si può ritenere soddisfacente:

- violazione segnalata in modo da desumere chiaramente una lesione, un pregiudizio e/o un ostacolo o alterazione del corretto ed imparziale;

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

I canali di segnalazione individuati sono quattro: canale interni negli enti pubblici e privati – incoraggiati in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione - canale esterno presso ANAC; divulgazione pubblica; denuncia all'Autorità giudiziaria.

\*\*\*

#### 4. PROCEDURA PRINCIPALE.

La segnalazione deve essere inoltrata secondo il canale di **segnalazione interna con modalità telematiche collegandosi a:**

<https://enteautonomoteatrostabledibolzano.whistleblowing.it/>

Una volta ricevuta, il soggetto preposto rilascia ricevuta di accettazione della segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento ed assegnando un numero progressivo.

Una volta acquisita la segnalazione il gestore si occupa di:

- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire un riscontro alla persona segnalante.

In ogni caso è cura dell'Ente pubblicare su sezione dedicata del proprio sito internet istituzionale alla sezione amministrazione trasparente:

- le informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno presso ANAC con pubblicazione del link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>
- e il *disclaimer* per cui le segnalazioni devono dichiarare e specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni, con avvertimento che, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

In caso di ricezione della segnalazione da parte di uffici interni non preposti alla gestione delle stesse, il ricevente si impegna ad attivarsi immediatamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento, al fine di trasmettere quanto ricevuto al canale istituzionale di cui sopra.

L'omessa trasmissione della segnalazione da parte dei soggetti identificati può comportarne la responsabilità disciplinare, fatti salvi gli ulteriori profili di responsabilità imputabili agli stessi.

I dati relativi alla segnalazione saranno conservati sia in formato telematico che cartaceo, previa istituzione di apposito registro che sarà conservato a cura nell'OdV.

A tal fine, e **quanto alle modalità cartacee**, ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione.

In caso di segnalazione effettuata con modalità alternative è consentito l'uso di posta raccomandata all'indirizzo Teatro Stabile di Bolzano, Piazza Verdi, 40 – 39100 Bolzano, avendo cura di inserire sulla busta la dicitura “RISERVATA, alla c.a. dell’OdV 231/01”.

I documenti ivi contenuti saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della procedura di segnalazione che comunque non può richiedere un tempo complessivo superiore a 3 mesi.

In ogni caso la conservazione della documentazione non potrà avere luogo oltre i 5 anni successivi al ricevimento della segnalazione.

Con riguardo alle modalità di **ricezione orale**, esse sono consentite alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole da concordare alla casella mail istituzionale dell’Odv al seguente indirizzo [odv@teatro-bolzano.it](mailto:odv@teatro-bolzano.it). Dell’incontro viene redatto processo verbale sottoscritto e con presentazione contestuale di documento di identità, a pena di irricevibilità della stessa e, previo consenso espresso del segnalante, anche registrato su supporto audio video.

È in ogni caso onere di TSB predisporre strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici che garantiscano la riservatezza:

- o della persona segnalante;
- o del facilitatore;
- o della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- o del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

All’esito dell’istruttoria, il gestore fornisce un riscontro alla persona segnalante.<sup>2</sup>

Per lo svolgimento dell’istruttoria, il soggetto cui è affidata la gestione può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell’amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Qualora, a seguito dell’attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l’archiviazione con adeguata motivazione.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l’OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l’identificazione dei soggetti segnalati.

---

<sup>2</sup> Si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell’archiviazione, nell’avvio di un’inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un’autorità competente per ulteriori indagini

È sanzionato l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o intimidazione o con intenti meramente opportunistici.

\*\*\*

## 6. ONERI DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE.

Le informazioni devono essere chiare e facilmente accessibili anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, siano legittimate a presentare segnalazioni di whistleblowing. Vanno esposte, per esempio, nei luoghi di lavoro in un punto visibile, accessibile a tutte le suddette persone, nonché in una sezione apposita del sito web istituzionale dell'ente. Devono essere, altresì, oggetto di trattazione nei corsi e nelle formazioni su etica e integrità.

I titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare alcuni principi fondamentali:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente
- Raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati
- Assicurare che i dati siano esatti e aggiornati.
- Conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
- Assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personal, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali;
- Rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default
- Effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- Rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali)
- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento
- Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione
- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.